

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5895 del 03/12/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SALERNO PIETRO S.R.L. con sede legale in Comune di Modigliana, Via San Savino n. 52. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a struttura multifunzionale per l'accoglienza e la custodia di cani e gatti sito in Comune di Cesenatico, Loc. Valloni snc
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6042 del 03/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tre DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SALERNO PIETRO S.R.L. con sede legale in Comune di Modigliana, Via San Savino n. 52. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a struttura multifunzionale per l'accoglienza e la custodia di cani e gatti sito in Comune di Cesenatico, Loc. Valloni snc

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Cesenatico in data 24/06/2020, acquisita al Prot. Com.le n. 21991 e da Arpae in data 17/07/2020 al PG/2020/102820, come successivamente integrata, da **SALERNO PIETRO S.R.L.** nella persona di Cristina Paglionico, in qualità di delegata dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, avente sede legale in Comune di Modigliana, Via San Savino n. 52, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a struttura multifunzionale per l'accoglienza e la custodia di cani e gatti sito in Comune di Cesenatico, Loc. Valloni snc, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 30/07/2020 Prot. Com.le 26503, acquisita da Arpaе al PG/2020/110251, formulata dal SUAP del Comune di Cesenatico ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che con la medesima Nota, relativamente all'impatto acustico, la Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Cesenatico ha dichiarato quanto segue: *"in ordine alla valutazione di impatto acustico si prende atto di quanto prodotto, dichiarato ed asseverato dal tecnico incaricato e si ritiene la predetta documentazione esaustiva"*;

Dato atto che, a seguito di proroga concessa per la presentazione delle integrazioni, in data 16/11/2020 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 39920 e da Arpaе al PG/2020/167235;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali: Rapporto Istruttorio acquisito in data 02/12/2020;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di SALERNO PIETRO S.R.L., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpaе ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Visto il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SALERNO PIETRO S.R.L.** (C.F./P.IVA. 03126670409) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Modigliana, Via San Savino n. 52, **per l'insediamento adibito a struttura multifunzionale per l'accoglienza e la custodia di cani e gatti sito in Comune di Cesenatico, Loc. Valloni snc.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio

da parte del SUAP del Comune di Cesenatico e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel Rapporto Istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesenatico per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente l'attività di accoglienza e custodia di cani e gatti, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, avente potenzialità di 15 a.e. (di cui 5 a.e. per il ricovero di massimo 18 cani + massimo 6/8 cuccioli, 5 a.e. per il ricovero di massimo 47 gatti e 5 a.e. derivanti dai servizi igienici per addetti);
- Le acque reflue sopracitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 750 lt, n. 1 fossa Imhoff da 17 a.e. e n. 1 fossa Imhoff da 9 a.e. e impianto di fitodepurazione sub-superficiale a flusso verticale da 50 mq (h substrato = 1 mt);
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento sono classificate industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i. e della Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03. e pertanto soggette alla relativa regolamentazione;
- È stato richiesto il parere di competenza, ai sensi del documento congiunto di Arpae e Servizio Sanitario Regionale “Modifiche organizzative e procedurali in attuazione della L.R. n. 13/2015 di riforma del sistema regionale e locale”, dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica-Forlì, con nota del 20/07/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/103890. Visto che nei successivi trenta giorni non si è avuto alcun riscontro, secondo l'istituto del silenzio assenso si intende acquisito parere favorevole;
- Lo scarico finale recapita in fosso stradale afferente al Bacino Idrico del Porto Canale di Cesenatico;
- È stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Cesena di Arpae con nota del 19/11/2020, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2020/171859;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 17/07/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/102820, così come successivamente integrate/modificate in data 18/11/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/167235;
- Tavola recante ad oggetto “Planimetria Generale – Rete Fognaria e Distribuzione Idrica”, datata giugno 2020, in scala 1:100, a firma del tecnico Ing. Paglionico Cristina, acquisita agli atti in data 18/11/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/167235 (**allegata**).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Località Valloni snc– Cesenatico
Destinazione dell'insediamento	Struttura multifunzionale per l'accoglienza e la custodia di cani e gatti
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
Potenzialità	15 a.e. di cui: • 5 a.e. per il ricovero di massimo 18 cani + massimo 6/8 cuccioli • 5 a.e. per il ricovero di massimo 47 gatti • 5 a.e. derivanti dai servizi igienici per addetti
Sistemi di trattamento prima dello scarico	• n.1 pozzetto degrassatore da 750 lt

	• n.1 fossa Imhoff da 17 a.e. • n.1 fossa Imhoff da 9 a.e. • n.1 impianto di fitodepurazione sub-superficiale a flusso verticale da 50 mq (h substrato = 1,10 mt)
Corpo Recettore	Fosso stradale afferente Bacino Idrico del Porto Canale di Cesenatico

PRESCRIZIONI:

1. I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
2. Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale, posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile e a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
3. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
4. **Entro il 31/12/2021 dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico che valuti i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, BOD₅, COD, Azoto Ammoniacale. Gli esiti analitici dovranno essere tempestivamente comunicati, tramite PEC, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it). La frequenza degli autocontrolli successivi dovrà essere triennale a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo effettuato con valutazione dei medesimi parametri e gli esiti degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.**
5. Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
6. Analoghe prescrizione devono intendersi anche per il pozzetto degrassatore.
7. Le fosse Imhoff e il pozzetto degrassatore dovranno essere mantenute costantemente libere da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
8. Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sull'impianto di fitodepurazione ed il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità del bacino stesso. Per tutto il perimetro del bacino dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro. Dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.
9. Si raccomanda di non utilizzare delle essenze vegetali del tipo *Phragmites* spp. in quanto il tipo di apparato radicale a stoloni può otturare il sistema di distribuzione dei reflui.
10. Il tecnico progettista dovrà presentare all'amministrazione comunale, a fine lavori, la scheda tecnica ed il certificato di garanzia della geomembrana installata, redatto dalla ditta produttrice e/o installatrice.
11. Tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni ed interventi di emergenza.
12. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

13. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.